

ART. 615 TER C.P. E CONOSCENZA DELLA PASSWORD

La conoscenza legittima della password che protegge un sistema informatico non rende sempre legittimo l'accesso ad esso.

L'art. 615 ter c.p. punisce l'introduzione abusiva ed è abusiva quella che avviene contro la volontà del titolare del diritto sul sistema informatico, a prescindere dalla circostanza che il titolare stesso avesse comunicato al reo il codice di accesso. Si tratta di una situazione paragonabile alla violazione di domicilio, che sussiste anche se l'autore della condotta ha rinvenuto la porta aperta o addirittura avesse il possesso legittimo delle chiavi finalizzato a consentirgli l'ingresso in circostanze determinate e concordate con il titolare del domicilio: perché il reato sussista è necessario e sufficiente che l'ingresso avvenga contro la volontà anche tacita di chi ha diritto di escludere gli altri dal proprio domicilio.

Ritornando all'art. 615 ter c.p., il reato sussiste anche nel caso in cui, dopo un legittimo accesso, ci si mantiene nel sistema informatico contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo. Qui si trova una differenza rispetto al reato di violazione di domicilio: quest'ultimo sussiste, in caso in cui ci si trattienga nel domicilio, solo in caso di dissenso espresso, non essendo sufficiente il dissenso tacito.

Un punto di riferimento molto utile è la sentenza della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione (ud. 21.05.2019 n. 34141). Averla rappresentata al GIP di Venezia ha consentito a noi, che difendiamo la persona offesa che si costituirà parte civile, di ottenere il rigetto della richiesta di archiviazione che il pubblico ministero aveva formulato e l'ordine di imputazione coatta, come da provvedimento che si pubblica di seguito.